



Il Prefetto di Torino

VISTO l'art. 26 bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, introdotto dalla Legge 1° dicembre 2018 n. 132, concernente il "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti" ed in particolare il comma 5 che attribuisce al Prefetto, d'intesa con la regione e con gli enti locali interessati, la predisposizione, il coordinamento e l'attuazione di un piano di emergenza esterna (PEE);

VISTO, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio del 27 agosto 2021 concernente l'"Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

CONSIDERATO, che gli adempimenti previsti dall'articolo 26 bis del Decreto Legge di cui sopra non esonerano il gestore dagli adempimenti di cui agli ex artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 151/2011 per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e dalle altre autorizzazioni previste dalle normative vigenti anche per quanto concerne gli aspetti ambientali;

CONSIDERATO che in data 22 luglio 2020 è stato costituito un Gruppo di Lavoro per l'elaborazione di procedure volte alla gestione delle emergenze di cui sopra;

VISTO il verbale della riunione del Gruppo di Lavoro del 15 luglio 2025 in cui è stata esaminata la documentazione prodotta dalla ditta ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE., Strada Raccordo 1° Maggio – Luserna San Giovanni (TO);

VISTI gli artt. 2 comma 4, 9 commi 1 e 2, 18, comma 1, del D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del suddetto Piano;

DECRETA

Il Piano di Emergenza Esterna della ditta "ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE., Strada Raccordo 1° Maggio – Luserna San Giovanni (TO)", è approvato.

Il suddetto piano è suscettibile di aggiornamento.

Torino, 17 luglio 2025

Il Prefetto
(Cafagna)